

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

IL REVISORE UNICO

Verbale n.4 del 02/04/2024

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla Proposta di Consiglio avente ad oggetto ""
"Approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI) per l'anno 2024".

L'anno duemilaventiquattro giorno 2 del mese di aprile, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale

ESAMINATA

la documentazione, messa a disposizione dall'Ente, ricevuta a mezzo pec in data 28/03/2024, costituita dalla proposta di deliberazione del Consiglio e dagli allegati a corredo, che ne formano parte integrante e sostanziale e nello specifico:

- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024" unitamente al parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, sulla proposta di delibera espresso contestualmente alla proposta, dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Il Piano economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti deliberazione arera 363/2021, predisposto dal gestore del servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani "RD e RU con il sistema porta a porta" - Gestione isola ecologica, impresa TRC E SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Roggiano Gravina (CS) - 87017 alla Piazza Garibaldi - P.IVA 03273530786; (All. Appendice 1);

- La relazione con le tabelle di accompagnamento -predisposta da GF ambiente S.r.l. Sede di Bologna: Via della Corte,2 40012 Calderara di Reno (BO) , in data 28.03.2024 ed illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all'art. 1 comma 651 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato), alla delibera 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA per la definizione del Piano Finanziario il sistema adottato

ha seguito le modifiche di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025 deliberato il 3 Agosto 2023 con n. 389. (All. A- Appendice 2);

- Il TOOL ARERA 2024 relativo alle competenze del gestore che in connessione con i costi del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il PEF 2024-2025 sulla base del quale vengono determinate le Tariffe TARI;

VISTO

Che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali

VISTO

- Che l'ART 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga..." (lett. f), "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento....." (lett. h), "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.....".

RILEVATO CHE

- La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e ovvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- La Deliberazione N. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID-19".

- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3.08.2023 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

- la Deliberazione n.1/DTAC/2023 del 6.11.2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF del deliberato il 3 Agosto 2021 e 389/2023/R/RIF del 3 Agosto 2023”;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE

L'Articolo 6, comma 1, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre, che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

VISTO

L'art. 18 (contenuti minimi del PEF) del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno: Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento.

PRESO ATTO

Che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 612.471,06 di cui:

- quota fissa della tariffa è pari a € 207.063,41;
- quota variabile pari a € 405.407,65;

Che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 207.063,41, ripartiti dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche: di cui € 169.051,44 riferibili alle utenze domestiche ed € 38.011,98 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 405.407,65 di cui € 376.723,38 attribuibili alle utenze domestiche ed € 28.684,27a quelle non domestiche;

Che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Che le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;

Che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fagnano Castello non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza del Comune;

TENUTO CONTO CHE

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore.

L'articolo 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina infatti quanto segue:

“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”.

Che il TAR Calabria nella sentenza n. 1524/2021 in merito alla figura del revisore contabile, ha chiarito:

«[...] è pacifico che quello del revisore dei conti non è un servizio prestato alle dipendenze della P.A., trattandosi – all'opposto – di un incarico temporaneo, che, avendo principalmente ad oggetto la vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, può essere affidato unicamente a soggetti esterni al suo organico e in posizione d'indipendenza (artt. 234 e ss. d.lgs. 267/2000). (Cass. Civ., Sez. Un., 1° giugno 2010, n. 13330; Id., 1° aprile 2020, n. 7640; Corte Conti, Sez. I, 18 settembre 2014, n. 1086)».

Che alla luce di quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, sebbene il revisore si ponga in una posizione di indipendenza rispetto all'ente locale e quindi di terzietà rispetto all'attività gestionale, lo stesso, proprio in virtù di tale autonomia, **non può essere ritenuto “una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente” e pertanto si considera escluso il suo coinvolgimento nell'iter di validazione del Piano finanziario.**

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Organo di Revisione economico-finanziario, sulla base delle superiori considerazioni, per quanto di competenza, si limita a prendere atto, non rientrando l'attività di validazione del PEF nei compiti assegnati al revisore del Comune dall'ordinamento.

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

**"Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD)."*